

posto pregiudicherebbe all'autonomia del comune. Uno dei fini principali per cui si sono promosse le libere istituzioni, delle quali, grazie alla sapienza del Re, ora noi godiamo, è di togliere la centralizzazione e assicurare l'indipendenza dei comuni fra i limiti in cui possono goderne senza nuocere al bene universale dello Stato. Ora questa indipendenza correbbe gravissimo pericolo quando, in una materia che il Governo e il Senato riconoscono esser tutta d'interesse locale, e perciò eminentemente comunale, la legge aprisse al sindaco il mezzo d'introdurre in seno alle deliberazioni comunali e

contro l'efficacia delle medesime l'autorità preponderante del Governo. Sarebbe questa una facoltà anormale, sarebbe un esempio pericoloso. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se il Senato si crede abbastanza illuminato, porrò ai voti l'emendamento del senatore Castagnetto.

(Non è approvato.)

Stante l'ora avanzata, domando alla Camera se vuole che si continui la discussione, o venga rimandata a giovedì al tocco.

(Quest'ultima proposizione è accettata.)

(La seduta è sciolta alle ore 8.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

- 94 -

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale. — Congedo al senatore Regis e motivi dell'assenza del senatore Gattino. — Verificazione dei poteri, ammissione e giuramento del senatore Chiodo. — Mozione del senatore Mosca sul numero di senatori da richiedersi per la validità delle deliberazioni del Senato. — Seguito della discussione ed adozione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli. — Presentazione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito — Dichiarazione d'urgenza dello stesso progetto.*

È aperta la seduta al quarto dopo il tocco. (Verb.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale. (Gazz. Piem.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Il processo verbale dice che la proposizione era di attribuire solamente al sindaco la concessione di questa licenza. Io non l'ho voluta riservare espressamente al solo sindaco; ho proposto in via subordinata che il sindaco, come ufficiale del Governo, potesse, quando lo giudicasse, far sospendere l'effetto di questa licenza. Il motivo l'ho desunto dalla legge stessa sulla quale si trattava di discutere, e che pareva ripugnare colle disposizioni contenute nella legge di sicurezza pubblica, la quale stabilisce che il sindaco sia ufficiale del Governo, e di pubblica sicurezza. Ivi non è detto che il Consiglio abbia nissuna ingerenza nella polizia, la quale espressamente si dava al sindaco; ma ora, nella legge posteriore che si discute, questa attribuzione si dà al Consiglio. Io dunque osservava che, trattandosi di una legge non ancor fatta, pareva più conveniente di metterla in armonia colla legge già esistente; tanto più che il signor relatore aveva detto risultargli dalle prese informazioni che il Governo aveva avuto presente la disposizione della legge sui comuni, la quale all'articolo 76 stabilisce. . . . (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Debbo farle osservare

che qui non si tratta di discussione, ma di semplice osservazione con proposta di emendamento al verbale. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Conchiudo adunque che il mio assunto intendeva stabilire che non al sindaco solo, ma al sindaco di concerto col Consiglio delegato spettasse la facoltà di sospendere l'effetto delle licenze quando ne venisse il caso.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. Mi pare che si trattasse che il sindaco potesse sospendere l'effetto della licenza quando il Consiglio delegato l'aveva conceduta, poichè se il sindaco col Consiglio la sospendevano, sarebbero state le stesse autorità che l'avevano conceduta. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Osservo che nei Consigli comunali il sindaco ha una sola voce e i delegati sono cinque; dunque sarebbero quattro voci contro una sola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa è discussione. Essendo stato proposto un emendamento, vuolsi riferire.

(Il senatore Quarelli legge l'emendamento.) (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Ripeto che nel verbale, ove è detto che al solo sindaco spettava accordare la licenza, si aggiunga: *di concerto col Consiglio.* (Gazz. Piem.)

(La rettificazione è accordata.) (Gazz. Piem.)

MORIS. Nell'articolo approvato dal Senato, all'aggiunta *brandvin*, ho aggiunto anche *e simili*; questo *simili* è stato dimenticato, crederei conveniente di aggiungerlo. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È un errore di scritturazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se nissuno più domanda la parola, il processo verbale s'intenderà approvato. (Gazz. Piem.)

CONGEDO AL SENATORE REGIS E MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE GATTINO.

QUARELLI, segretario, dà comunicazione di due lettere, una del senatore Regis, il quale domanda un congedo per motivo di salute.

(La Camera concede.)

L'altra del senatore Gattino, che si scusa di non poter per ora intervenire alla seduta, attesa un'indisposizione sopravvenutagli che lo obbliga a letto. (Verb.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI, AMMISSIONE E GIURAMENTO DEL SENATORE CHIDO.

IL PRESIDENTE. Il segretario Defornari, incaricato dal terzo ufficio di verificare i titoli per l'ammissione del generale Chido, ha la parola. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Il signor Agostino Chido, luogotenente generale e capo del Genio militare, nacque nel 1792. Egli venne eletto a senatore con decreto reale 14 ottobre 1848, ed è contemplato nella categoria XIV. A niuno di voi, o signori, sono sconosciute le virtù che adornano l'illustre generale Chido, ed i segnalati servizi resi da lui alla patria lo fanno degno di questo onore anche per l'effetto di un'altra categoria. A nome pertanto del III ufficio ve ne propongo l'ammissione.

(L'ammissione viene approvata ad unanimità.)

(Gazz. Piem.)

CHIDO presta il giuramento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io proclamo il generale Chido senatore del regno. (Gazz. Piem.)

MOZIONE DEL SENATORE MOSCA SUL NUMERO DI SENATORI DA RICHIEDERSI PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO.

MOSCA. Per evitare che le determinazioni del Senato siano intaccate d'illegalità, sembrami che sarebbe opportuno il determinare, una volta per sempre, il numero voluto per la validità delle deliberazioni, il quale poi sia ad ogni nomina rettificato, perchè il numero dei membri del Senato è soggetto a variazioni. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se questa domanda è appoggiata, se ne farà il caso opportuno negli uffici. (Gazz. Piem.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che la discussione sulla legge relativa alla licenza per esercire certi pubblici stabilimenti e spettacoli era portata sull'articolo 3°, e già fu discusso un emendamento proposto dal senatore di Castagnetto sull'articolo medesimo, il quale fu poi rigettato.

Ora vengono proposti nuovi emendamenti. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI annunzia avere a sottoporre al Senato os-

servazioni sulle risultanze della discussione di questa legge, e, comunque inoltrata sia tale discussione, intendere egli proporre la questione preliminare per causa d'inopportunità ossia d'intempestività; la quale proposizione opina potere aver luogo, a seconda delle risultanze, in qualunque stadio della discussione. Lamenta tuttavia dovere esitare nel suo proponimento atteso il non trovarsi presente il Ministero.

IL PRESIDENTE avverte ciò dipendere dall'essere oggi il giorno in cui il Re settimanalmente tiene consiglio di conferenza, al quale i ministri intervengono; potere ad ogni modo il preopinante svolgere la sua proposizione per quel seguito che possa avere prima che siasi per riprendere la discussione. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI viene esponendo dei motivi tratti dalle anomalie, dalle divergenze, dalle difficoltà diverse, quasi ad ogni passo manifestatesi, dipendenti dalla mancanza di possibile coordinazione con leggi connesse, che sarebbero coesistenti od in parte deficienti: esigere l'opportunità che, segnatamente, tale coordinazione si compia con la revisione probabile delle leggi sull'amministrazione comunale e sull'amministrazione novellamente creata di pubblica sicurezza, emanate per urgenza, senza il concorso delle Camere, in virtù dei poteri straordinariamente cumulati con la regia autorità, quindi reputate provvisorie e di esperimento; frattanto nulla ostare a che la materia in discorso continui ad essere regolata nelle attribuzioni del potere esecutivo, a mente altresì della legge suddetta sull'amministrazione di pubblica sicurezza del 30 settembre scaduto, la quale ne dispone all'articolo 15.

Per le allegate ragioni e considerazioni, ed altre che all'uopo svolgerebbe ulteriormente, conchiude proponendo la questione preliminare, o almeno la sospensione della discussione, pel caso che il Ministero si determini a ritirare il progetto di legge all'uopo della desiderata coordinazione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE interpella se la proposizione sia appoggiata. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI (Interrompendo). Se si prescinde, come propongo, dall'emanare una legge, la cosa rimane in potere del Governo. Io propongo questo per le ragioni che ho spiegate. Infatti, che risulta da tutta questa discussione? Essa, oltre ad essere complicatissima, ha lasciato a me ed a molti altri, come io credo, non pochi dubbi. La legge municipale, l'amministrazione di pubblica sicurezza sono leggi emanate un po' precipitatamente. Quando i poteri straordinari si conferirono al Re, questo avvenne per tutt'altra considerazione che quella di una definitiva legislazione da emanarsi in quell'intervallo; furono leggi di puro esperimento, e per conseguenza non ancora coordinate. Perchè senza necessità aggiungere ancora una legge e deliberarla prematuramente in mezzo alle ambagi delle nostre convinzioni, per aggiungere ancora un esperimento agli altri? Perchè non lasciare questa parte delle disposizioni regolamentarie al potere esecutivo, il quale le eserciterà secondo i principii professati dal Ministero in continuazione delle attribuzioni sue precedenti, le quali esistono tuttora? Le eserciterà per via di esperimento, e quando poi sarà venuto il momento di maturare una legislazione completa e consolidata avrà l'esperienza di più in suo favore e potrà per conseguenza meglio maturare quelle disposizioni che già fossero in vigore. (Gazz. Piem.)

STARA. Domando la parola per due sole osservazioni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Osservo al signor senatore che secondo l'articolo 45 del regolamento una proposta non può essere discussa se non è appoggiata da quattro membri.

Chiedo al Senato se la proposta pregiudiziale del senatore Defornari è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Il senatore Picolet ha proposto un emendamento concepito in questi termini :

« Le licenze che hanno per oggetto l'esercizio delle professioni enunciate nella prima tabella saranno rilasciate dal Consiglio delegato del comune ; le licenze per l'esercizio degli atti enunciatî nella seconda tabella saranno concesute dal sindaco. »

(NB. Per coordinare la tabella col proposto emendamento converrà trasportare nella seconda parte l'articolo ultimo della prima parte *Merciai ambulanti, ecc.*) (Gazz. Piem.)

PICOLET. Pour justifier l'amendement que j'ai l'honneur de proposer, je ferai observer que l'article 3 du projet ne détermine point d'une manière assez précise les attributions respectives des syndics et des Conseils délégués des communes relativement aux licences qu'ils sont respectivement autorisés à délivrer. Cet article porte :

« Les Conseils délégués des communes accorderont les licences dont l'exercice est limité à une année ; les syndics délivreront les autres licences. »

Or, d'après ce texte, le syndic pourra s'attribuer le droit de donner des licences d'hôtellerie, de café ; il pourra, en un mot, autoriser l'exercice de toutes les professions désignées dans le premier tableau annexé au projet ; il lui suffira, à ces fins, d'accorder les licences pour quelques mois et de les renouveler après le terme convenu. Ce pouvoir que s'arrogeraient les syndics serait un abus contraire à l'esprit du projet et donnerait lieu à de graves conflits entre ce fonctionnaire et le Conseil délégué. Telle n'a pas été l'intention de l'auteur du projet ; on voit, en effet, par le rapport de monsieur le ministre de l'intérieur, qu'il n'a entendu confier au syndic que la délivrance des licences qui n'ont pour objet que l'exercice de quelques actes déterminés et qu'il a voulu réserver au Conseil délégué de la commune la délivrance des permis qui ont pour objet l'exercice d'une profession qui, à raison de son importance, exige un examen plus sévère sur la moralité du pétitionnaire et sur la convenance d'accéder à sa demande. Mais le texte de l'article 3 du projet confond toutes les professions, en n'admettant d'autre différence entre elles que la durée de leur exercice, tandis qu'elles doivent être distinguées par leur objet et leur importance.

D'après ces observations, il me paraît indispensable de changer la rédaction de l'article 3 du projet. Celle que j'ai l'honneur de présenter détermine d'une manière précise les attributions des Syndics et celles des Conseils relativement aux licences qu'il sont respectivement chargés d'accorder, et prévient ainsi des conflits toujours regrettables entre les membres d'une même administration. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Evvi una redazione quasi consimile a quella del senatore Picolet. Io credo che giovi alla discussione il conoscere questo secondo emendamento, il quale riguarda lo stesso oggetto che ha quello del senatore Picolet.

Il senatore Giovanetti proporrebbe di scrivere l'articolo nei termini seguenti :

« Le licenze sono concesute dal Consiglio delegato del comune, se si tratta di quelle la cui durata è di sua natura continua. »

Qui debbo fare osservare al Senato che la proposta del senatore Picolet incontrerebbe una leggiera difficoltà sui termini della tabella, poichè la prima parte della tabella contiene esercizi i quali possono essere o continui o solamente momentanei. (Gazz. Piem.)

MANNO. Questa è una distinzione che è mestieri di fare, poichè accade che nelle fiere ed anche in altri luoghi si stabiliscano momentaneamente alberghi e caffè volanti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando al senatore Picolet se persiste nel suo emendamento.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Je persiste dans mon amendement.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento del senatore Picolet era suggerito da una necessità di evitare appunto, come egli diceva, che il sindaco abusasse della sua facoltà nel concedere le licenze anche per professioni continue, riducendo unicamente il tempo per cui le accorda. Ma l'emendamento del senatore Picolet incontrava alcune difficoltà. Colla prima bisognava dividere la tabella in due parti ; colla seconda, che era ancor più grave, si osservava che spesse volte una stessa professione può essere esercitata per un tempo determinato, non continuo ; per esempio si è notato appunto il caso di locanda e caffè temporari in una fiera. Allora io ho immaginato, in vista di queste difficoltà, di rettificare tal cosa con un nuovo emendamento, il quale rientra perfettamente nell'idea del senatore Picolet. L'articolo 3° invece di dire: *la cui durata è fissata ad un anno*, parlerà di quelle licenze, il cui diritto è fissato ad un anno, dicendo: *la cui durata è di sua natura continua*.

Comprendo che vi possa essere difficoltà anche in questo, perchè è difficile il definire e dichiarare in modo assoluto qual sia la professione di sua natura continua, qual sia di durata momentanea : per esempio il merciaio ambulante potrebbe fare il suo esercizio per otto giorni, per un mese, per due, e lo potrebbe anche per anni. Ma bisogna pur far quel che è possibile. Credo che l'idea dominante, l'idea madre debba essere quella della natura continua delle arti e degli atti determinati a tempo.

Se diciamo solamente: *la cui durata è fissata ad un anno*, finiremo per dar arbitrio al sindaco di esclusivamente rilasciare qualunque licenza. Questo inconveniente io credo che il Senato comprenderà essere necessario di evitare. E perchè ciò non accada, non veggio altro mezzo fuorchè questo, vale a dire di determinare che i Consigli delegati concederanno la licenza per le professioni la cui natura è continua, e quindi allora di natura continua viene ad essere l'oggetto istesso per cui è chiesta la licenza. Se io chiedo in genere la licenza per esercitare una locanda, un'osteria, un caffè, si capisce immediatamente lo scopo della mia domanda ; allora il sindaco dovrà consultare il Consiglio prima di rilasciare la licenza. Ma se all'opposto accade che in tempo di mercato, in tempo di festa, io voglia aprire un caffè, esercitare una trattoria, allora il sindaco dice : quantunque questa professione sia di sua natura continua, pure quest'atto è determinato a tempo ; essendo un atto determinato, ha un limite sicuramente inferiore di un anno perchè dura un giorno, due o tre, epperò il sindaco riconosce la propria competenza. Bisognerà lasciare qualche cosa anche al criterio delle persone che sono incaricate di questa facoltà ; ma l'idea madre, l'idea principale è quella di indicare le professioni di natura continua e gli atti determinati a tempo, e quando abbiamo nella legge fissata questa base certa, e che nè il Consiglio, nè il sindaco possano levare dubbio sulla loro competenza, noi abbiamo conseguito l'intento. (Gazz. Piem.)

STARA. Io proporrei quest'emendamento :

« Il sindaco però non potrà mai rinnovare le licenze al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. »

La ragione per cui lo propongo è per andar incontro agli inconvenienti di cui si fece menzione. Ora la legge sta tale quale è, e si provvede all'inconveniente che finora ci occupò, nè si apre l'adito a tutte le altre incertezze cui dan luogo gli emendamenti proposti dalle professioni continue, che sarà sempre difficilissimo definire, e tra gli altri emendamenti di tal genere è quello del senatore Picolet, il quale lascia anche tanta ambiguità da cui appunto seguirà il dubbio. Invece l'unica cosa che noi dobbiamo aver di mira si è provvedere che il sindaco per via indiretta non si arroghi diritti che non ha. A me pare che si raggiungerebbe questo scopo quando si dicesse che, ov'egli trovi il pretesto di accordare licenza che non ecceda un anno, non la rinnovi però in modo che usurpi i poteri del Consiglio delegato, cioè non conceda tante licenze che eccedano l'anno prese cumulativamente, le quali non avrebbe potuto concedere se si fosse proceduto per via ordinaria legale, perocchè, se quell'individuo voleva fare l'esercizio per più d'un anno, avrebbe dovuto ricorrere per questa licenza non al sindaco, ma al Consiglio delegato.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Lo prego di ripotere i termini precisi del suo emendamento.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che per l'ordine della discussione sia necessaria un'osservazione. Il signor presidente ha citato un momento fa l'articolo del regolamento nel quale si dice che, facendosi un'emendazione, questa si sviluppa dal proponente e il Senato vede se sia da appoggiarsi o no. Mi pare che qui, da qualche momento, abbiamo tre emendazioni, senza che nessuna di esse sia stata appoggiata finora, e tuttavia si discute. Parrebbe più conveniente che, siccome quest'articolo può essere soggetto a non poche modificazioni ancora, così si volassero ancora una alla volta.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Farò osservare che, quando vi sono proposte note al presidente riguardo allo stesso oggetto e dirette allo stesso fine, mi pare sia bene che il Senato, prima di decidere, di appoggiare o negare l'appoggio all'emendamento presentato, debba avere conoscenza degli emendamenti che rappresentano la stessa idea, ma solo in termini differenti, ed è per questo che sospesi l'interpellazione al Senato se l'emendamento del senatore Picolet fosse appoggiato.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Allora mi permetterò di proporre uno il quale, secondo che io avviso, toglierebbe ogni difficoltà, giacchè, non ostante la questione che si è mossa sullo spazio di tempo o nella durata dell'esercizio, mi pare che sia dubbia ancora la cosa.

Lo spazio del tempo, secondo me, è il solo, l'unico che toglie ogni difficoltà quando sia ben determinato. In quanto alla continuità degli atti, io non vedo troppo bene come ella si possa dimostrare in un modo preciso, e come si possano togliere tutti i dubbi che ne seguirebbero. Nè li toglie interamente lo spirito dell'emendazione proposta dal senatore Picolet, perchè credo che realmente, secondo che fu dimostrato, è indispensabile che si corregga questa disposizione, ed essa ha tanto più bisogno di essere corretta in quanto riguarda i comuni d'ogni specie, più o meno popolosi, fra i quali dovrebbe esservi una differenza grandissima. Non c'è dubbio che nei comuni essenzialmente piccoli tutte le licenze che abbiano ad eccedere un mese non potrebbero essere lasciate al sindaco solo. Questa necessità di restringere il tempo è tanto più evidente in quanto che un'altra emendazione dovrà collocarsi in questo luogo, che è quella riguardante il pagamento e i modi del pagamento stesso. Proporrei che, quanto alle licenze da rilasciarsi dai Consigli

delegati, invece delle parole: *la cui durata è fissata ad un anno*, si dica: *la cui durata è fissata a più di un mese*. Con questa sola parola si toglie la difficoltà.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento Picolet è desso appoggiato?

(Gazz. Piem.)

STAMA. Convieni ripeterne la lettura.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Je me joins à M. le sénateur Giovanetti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE domanda se sia appoggiato l'emendamento del senatore Giovanetti.

(È appoggiato.)

(Gazz. Piem.)

Mette quindi innanzi quello del senatore Gallina.

(Vrrb.)

STAMA, relatore. Signori, mi faccio lecito di osservare che coll'emendamento del senatore Gallina nasce sempre lo stesso dubbio. Il sindaco può concedere per pochi giorni la licenza e poi rinnovarla. Io non sarei alieno dal credere che il Consiglio delegato dovesse intervenire sempre quando le concessioni eccedono un mese, perchè parmi esservi già tanta importanza per far intervenire il Consiglio delegato. Mi accosterei a quest'emendamento, ma esso lascia la questione dubbia, lascia sempre aperto l'adito a quelle frodi che si teme poter essere commesse dal sindaco, come sarebbe a dire che egli alterasse la legge. Egli la accorda non più per un mese, perchè vedrebbe che eccede i suoi poteri, ma l'accorda per venticinque giorni, scaduti i quali la rinnova. La Camera, parmi, vuole provvedere a questo inconveniente; allora, anche adottandosi questo emendamento, ci vorrebbe il sotto-emendamento mio, cioè che il sindaco, quando la rinnova dopo la scadenza dei venticinque giorni, non lo possa più che per tre o quattro giorni, per modo che non ecceda il mese; ma se la darà per dieci giorni (essendo evidente che è per far frode alla legge, perchè se l'avesse accordata per la durata complessiva non l'avrebbe potuto come eccedente il mese, e sarebbesi per conseguenza dovuto ricorrere al Consiglio delegato), conviene ordinare la cosa per guisa ch'egli non lo possa fare, e che per gli stessi dieci giorni si debba ricorrere al detto Consiglio.

(Gazz. Piem.)

MARINO. Nell'udir la lettura dell'emendamento proposto dal senatore Giovanetti io mi sono intieramente conformato al suo pensiero; solamente ho trovato una difficoltà nelle parole che sono di sua natura continui. Queste parole sua natura fanno risorgere una nuova difficoltà, la quale convien togliere; perchè le professioni, non per la natura menzionata nella tabella saranno continue o discontinue, ma sibbene per la volontà di chi le esercita. Gli alberghi, per esempio, sono certamente di loro natura continui; però vi sono casi in cui, come avea avuto poc'anzi l'onore d'espore, essi si piantano come padiglioni e non sono destinati ad altro salvo che a servire per una fiera, per una festa. Così fatti riescono ad essere i teatri e tutti gli spettacoli che sono talvolta fissi in una città e talvolta vengono trasportati da un luogo all'altro, e sono continui o no secondo il loro intento.

Mi pare che le parole di sua natura continui invece di sciogliere la difficoltà la impaccino nuovamente. Io proporrei che in luogo di *quelle professioni che sono di loro natura continue*, si dicesse: *quelle professioni l'esercizio delle quali si chiede continuativo*, di modo che dipenda da chi chiede e non già dalla natura della professione. Quando uno domanda: io voglio piantare un teatro di marionette, vedesi che questo atto non è continuo, perchè dura tanto quanto dura la fiera; allora chiederà la licenza al Sindaco. Al contrario, quando si voglia stabilire un teatro in una città, si presume che lo si faccia coll'idea di continuare.

Dunque non per natura della cosa, ma per la volontà di

chi chiede credo che la legge debba stabilire a chi si debba ricorrere, se al sindaco od al Consiglio. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Ma la parola *continuativo* ha un senso definitivo. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSÌ. Mi pare che non vi sia pericolo di questo eccesso, perchè è stabilita una tassa. Colui il quale vuole esercitare lungamente una professione non vorrà cercarla per poco tempo, perchè altrimenti dovrà ogni volta rinnovare la tassa.

Dunque non trovo necessità d'introdurre questa mutazione. Lasciando l'articolo tal quale è, il Sindaco non sarà mai sedotto, nè sarà nell'interesse del richiedente il ricercare una licenza per poco tempo, mentre il suo interesse è di averla per lungo tempo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La discussione che si è elevata sull'articolo 3° della legge presente supponeva che la disposizione dello stesso articolo sia insufficiente ed in dubbio. Io ho avuto l'onore di dire che se si adottassero le parole: *la cui durata è di sua natura continua*, sarebbe la sola maniera forse con cui si potrebbero antivenire tutte le difficoltà, mentre nel discutere le altre proposizioni noi siamo venuti a conoscere che le medesime non giungono punto all'effetto che esse si sono proposto.

Se noi stiamo alla semplice proposizione del senatore Gallina, la differenza fra il mese e l'anno non finisce per togliere la difficoltà che abbiamo rilevata.

Non vale l'osservazione del senatore Pallavicino, il quale dice che non converrà al richiedente di rinnovare continuamente, per tempo minore di un anno, la licenza, onde non sottoporsi al pagamento. Tutta la questione si riduce al punto di vedere se un sindaco compiacente voglia fare da sè, non ostante il voto contrario dei consiglieri delegati, od autorizzare all'esercizio uno il quale abbia motivo di temere una espressa negativa dal Consiglio, perchè in tal caso quegli volentieri si assoggetterebbe ad un pagamento doppio, triplo ed anche quadruplo, ove occorresse. Quanto al sotto-emendamento Stara, il quale porterebbe che il sindaco non possa rinnovare la licenza ad un anno o ad un mese, dopo di averla concessa una volta per minor tempo, esso non toglierebbe di mezzo i due inconvenienti, nè l'arbitrio che il sindaco, accumulando le diverse licenze che può aver dato ad un soggetto per atti non continui, venga ad essere obbligato a consultare il Consiglio anche per quegli atti che sono momentanei.

Ne do un esempio: un merciaio domanda la licenza per otto giorni; durante l'anno viene e la domanda ancora per altri otto giorni; questi sono atti che sicuramente appartengono alla competenza del Sindaco; tuttavia avendola accordata una volta non potrebbe più accordarla, quantunque sia di sua competenza. Quindi noi vediamo che si cade di mano in mano nei diversi inconvenienti che ho notati. Bisogna di necessità concludere che tutte le proposizioni che sono state fatte non raggiungono lo scopo a cui furono dirette. Nè lo raggiunge pure il sotto-emendamento del senatore Manno, perchè egli vorrebbe che la continuità fosse determinata dalla volontà. Egli intende dunque che quegli il quale chiede, essendo d'accordo col sindaco, produrrebbe lo stesso inconveniente che noi vogliamo antivenire. Anzi sarà appunto originato da questo, poichè l'espressione della volontà del sindaco farà che sia domandata per un anno o per più di un mese, ed in siffatto caso bisogna che consulti il Consiglio. Se poi sospetta che nel Consiglio siavi chi non creda potersi accordare questa licenza, allora dice: domandatela per minor tempo ed io ve l'accorderò. (Gazz. Piem.)

MANNO. Ma io non ho detto questo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Permetta che io continui.

Il sotto-emendamento direbbe: *quelle professioni l'esercizio delle quali si chiede continuativo*. Ora egli ripone nella volontà del richiedente e del sindaco la possibilità di far frode alla legge ogniqualvolta e richiedente e sindaco sieno d'accordo; e questo accordo vi sarà sempre quando si tratti di far frode alla legge. Tutte queste difficoltà mi hanno fatto necessariamente ritornare alla prima proposizione, non per desiderio di far prevalere la mia opinione, ma per trovar modo di metter freno a queste usurpazioni del sindaco. Credo che dagli atti di loro natura determinati si distingua il tempo determinato in cui si compiono. Ora io dico: se la professione è di sua natura continua, ognuno lo riconosce, per poco buon senso che egli abbia, poichè vede che quegli il quale domanda di esercitare una locanda in città in occasione nè di fiera, nè d'altro, questa è di sua natura continua, perchè nessuno domanda di aprire un caffè, una locanda, un'osteria, se non se volendo continuare la professione per quanto gli sarà possibile e gli consentiranno i capitali. All'incontro non può qualificarsi atto di sua natura continuo se uno, in occasione di una fiera, di un mercato, di una festa, dice voler aprire un'osteria o caffè. Si vede dalle circostanze che quello non è di sua natura continuo, e allora sarà il caso che il sindaco può usare della sua autorità di accordare cioè da solo questa licenza, che non incontrerà difficoltà poichè nessuno dubita della competenza. Le professioni di loro natura continue si palesano da sè, ed il semplice buon senso capirà, dalle circostanze in cui è fatta la domanda, se è o no destinata ad essere continua. Le leggi non possono pienamente determinare, come si vorrebbe, in una tabella tutti gli atti delle professioni continue e discontinue; ma le circostanze in cui è fatta la domanda aiutano a conoscere immediatamente se siano di loro natura continue o no. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io credo che questa questione non sia di tale importanza da prolungare più oltre la discussione; mi rimetto al buon senso della Camera perchè decida sull'emendamento più conveniente, e rinuncio alla parola. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

MANNO. Se altri chiama la parola, allora ripeterò la priorità. (Gazz. Piem.)

COTTA. Io crederei in due parole di poter troncata ogni difficoltà:

« Ogni rinnovazione di una licenza per un tempo determinato sarà accordata dal Consiglio. »

Io credo che questo raccolga in sè quanto si è detto e levi ogni difficoltà. . . . (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Vi sono due fiere: uno viene per esercitare qualche atto per soli tre giorni, al mese di marzo o di aprile. . . . (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia abbastanza illuminato. L'emendamento che mi sembra avere un maggior valore è quello del senatore Gallina, il quale riduce ad un mese solo il diritto delle licenze che si possono accordare dal sindaco. Nel senso del conte Gallina l'emendamento sarebbe ridotto in questo modo: invece che nel progetto si dice *ad un anno*, si dica *ad oltre un mese*.

La proposta è appoggiata?

(È appoggiata.)

Chi è d'avviso che si debba adottare l'emendamento Gallina, è pregato di levarsi.

(Fatta la prova e controprova, l'emendamento è adottato.)

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Ora viene il mio emendamento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Stara ha proposto il seguente emendamento, cioè un'aggiunta all'articolo che si discute:

« Il sindaco tuttavia non potrà mai rinnovare le licenze al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. »

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io proporrei una sola rettificazione, ed è di cambiare la parola *rinnovare* in quella di *prorogare*.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Non ho veruna difficoltà, anzi adotto pienamente la rettificazione del senatore Manno. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Se io proposi di ridurre la facoltà del sindaco ad un mese, l'aggiunta proposta viene ancora più a convalidare questo mio principio, vale a dire di frenare l'arbitrio del sindaco. Quindi in tal senso non ho osservazioni a fare in contrario; se non che mi pare che il sindaco, capo del Consiglio comunale, ufficiale del Governo, a termine della legge, porta con sé ed un principio di onestà che non è da supporre se ne dimentichi ed una tal quale responsabilità sia verso il Governo, sia verso il Consiglio medesimo; cosicchè, se nel prorogare siffatta licenza commette abusi, essi saranno agevolmente riconosciuti.

Tuttavolta, se si crede che quest'arbitrio o abuso possa succedere di frequente, è utilissima una tale aggiunta, e sebbene io non la creda assolutamente necessaria, pure non ho difficoltà ad ammetterla.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Stara e emendata dal senatore Manno, concepita in questi termini:

« Il sindaco tuttavia non potrà mai prorogare la licenza al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. »

Chi è d'avviso di adottarla, è pregato di alzarsi.

(È adottata.)

Resta ancora, prima di passare ai voti per l'articolo complessivo, l'emendamento ossia l'aggiunta proposta dalla Commissione:

« Il Consiglio, nel concedere le licenze, avrà particolarmente riguardo ai bisogni della popolazione ed alle buone qualità personali e morali di coloro che le richiedono. »

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, l'aggiunta che per modo di emendamento ha proposto la Commissione all'articolo 5° è feconda di tali conseguenze, che, malgrado mia ripugnanza a prolungare questa discussione, non posso a meno di pregarvi ad ascoltarvi benignamente.

Non è mai tempo sciupato quello che s'impiega a bene scandagliare e coordinare un progetto che non ha solo per oggetto l'apparente sfera limitata di stabilire una tariffa, ma ha fini ed attinenze molto più importanti, di gran lunga più influenti sull'ordine politico e sull'ordine economico del paese.

La sola sostituzione della polizia comunale alla polizia ministeriale, quand'anche si consideri per se stessa, è un gran fatto politico del maggior momento. È un principio di quella prudente decentralizzazione che ognuno ravvisa omai necessaria per restituire la vita ai comuni, che sono il primo anello de' civili consorzi, e per renderli liberi ed autonomi fino al punto in cui non vi ha pericolo di sciorre lo Stato in miseri e rivali municipii.

Il Governo del Re intese il bisogno di rompere al fine con un passato che, raccogliendo nel centro una gran forza, la-

sciava però paralizzate ed inerti le altre parti del paese, e quindi ne scemava la prosperità generale e la potenza.

Avvezzare i cittadini alla gestione de' loro proprii affari, ad apprezzare la portata de' loro veri interessi; associare la vita privata alla pubblica, è il solo modo di attaccare al proprio suolo gli abitanti, di dar loro un'idea concreta di patria e di richiamar l'amor della medesima ad uno scopo determinato ed utile, invece di lasciarlo svaporare in un sentimento vago, ideale e senza applicazione.

Ma, o signori, l'opera sarà imperfetta e sterile, anzi tornerà a gravissimo danno, se nel regolare le attribuzioni dei rettori comunali noi non rispetteremo i principii della libertà economica, ci faremo ad agevolare lo stabilimento di privilegi contrari alla medesima e fatali all'ordine sociale; se sostituiremo all'arbitrio, coscienzioso quanto il comporta la difficoltà di vedere da lungi, dei Ministeri il dispotismo appassionato de' municipii. Il dispotismo è un mostro che, discendendo dall'apice alle basi della società, non perde nulla della sua nefandità, anzi diventa più esiziale avvelenando le fonti dell'ordine civile. Ebbene! contro la libertà economica è diretta una delle due parti dell'ammendamento proposto dalla Commissione.

Avendo avuto l'onore di trovarmi in essa, l'ho combattuta, e vengo ora a ridire al Senato i motivi pei quali la giudico pernicioso al pubblico e privato interesse, ed inetta a raggiungere lo scopo da cui s'ispirò la Commissione per introdurla nella legge.

Il Governo nel suo progetto non fece che attribuire al Consiglio od al sindaco, secondo i diversi casi, la facoltà di concedere le licenze. Non prescrisse loro alcuna norma. Non dubito che siasi lasciato guidare dal principio che ogni maniera di vincoli è nociva all'industria.

La Commissione, non paga di esprimere la norma, sottintesa naturalmente, delle buone qualità personali e morali per l'esercizio delle diverse professioni contemplate nella tabella, vorrebbe che il Consiglio dovesse aver riguardo ai bisogni della popolazione.

Già di molto arbitrario è il primo vincolo. Ne' piccoli paesi, è pur forza il dirlo, le passioni private facilmente si mascherano dello zelo del ben pubblico e del buon costume. Tuttavia comprendo che importi di non permettere l'esercizio d'una locanda, di un caffè, di una taverna ad un uomo di perduta riputazione.

Comprendo che quest'esercizio può nelle mani di costui divenire pericoloso alla pace e sicurezza pubblica, all'ordine delle famiglie ed al buon costume. Fra questo pericolo e quello di un ingiusto arbitrio non esito un momento a scegliere il secondo per il minor male, altronde rimediabile.

Può darsi il caso, ma sarà raro, che altri sia lesa nella sua riputazione da un ingiusto rifiuto di una licenza. Ma nella presente luce di pubblicità gli eccessi ed i soprusi che toccano il privato interesse sono facilmente denunziati alla pubblica opinione, e contro di essa non vi ha arbitrio che regga, non vi ha intrigo che non ceda.

Nè mi si dica che anche la stampa talora si presta alla calunnia e serve agl'intrighi. Essa è anche scudo contro l'una e contro gli altri, e la verità finisce per iscaturire limpida dal cozzo delle accuse e delle difese. I fatti finiscono per governare il tempestoso abuso delle parole.

Ma il secondo vincolo proposto dalla Commissione, quello che fa dipendere la concessione della licenza dal giudizio del Consiglio sui bisogni della popolazione, è una restrizione alla industria, è piena de' più sinistri effetti: io non avrei parole sufficienti per riprovarlo quanto esigono le mie convinzioni.

Quando alcuno colla sua condotta non diede luogo a sospetti, quando i suoi antecedenti sono quelli dell'uomo onesto, egli ha diritto, e diritto sacro ed inviolabile, guarentito chiaramente dalle leggi fondamentali, di speculare come gli piace, d'impiegare i suoi capitali intellettuali e pecuniarii nel modo che sente meglio convenirgli. Egli è il solo giudice del suo interesse. Interdirgli l'esercizio che preferisce, a cui forse si crede unicamente capace, a cui lo consigliano le cognizioni che acquistò, perchè vi siano altri che hanno stabiliti prima di lui di simili esercizi, non è soltanto creare un privilegio ingiusto in favore di chi abbia preoccupato il posto, di chi è nato prima, ma è far di chi giunge più tardi un malcontento, a ragione malcontento, perchè è privato, in vantaggio altrui, dell'esercizio di un diritto naturale e legale; è rinnovare nella proprietà industriale tutta l'odiosità de' vincoli primogenitali sulla proprietà fondiaria.

Con qual ragione, dirà egli, e questo avverrà in tutti i comuni dello Stato, con qual ragione mi condannate ad astenermi dal lavoro, a tener giacenti i capitali che metterei in giro, a non prevalermi delle cognizioni che ho? Certo io non ne saprei trovare una che sia plausibile.

Alcuni vorrebbero paternamente fargli da tutore e persuadergli che, dovendo lottare con esercizi già stabiliti, non gli conviene mettersi con essi in concorrenza e pericolare di sciupare i suoi capitali in una rovinosa speculazione; ma egli risponderà che è uscito di tutela, che è libero d'amministrare il fatto suo come gli conviene, che spera di riuscire colla diligenza ed il buon servizio, e che ad ogni modo se sbaglierà sarà egli che pagherà del suo e non i benevoli che vogliono levarsi gratuitamente a tutelarlo.

Altri si fa scudo dell'interesse pubblico e pretende che la libera concorrenza tolga agli esercenti quell'onesto guadagno mercè cui sostenersi e servir bene il pubblico, e che, mentre cagiona la loro reciproca rovina, li obbliga a scendere all'inganno in pregiudizio del pubblico stesso.

In verità questa obbiezione non è fondata nè sull'osservazione dei fatti, nè sui principii della scienza economica.

In linea di fatto la concorrenza è della massima utilità al pubblico, perchè risveglia nell'esercente lo spirito di speculazione, gl'ispira l'ordine e la previdenza, e lo obbliga a rendere migliore il servizio per attirarsi gli accorrenti. In principio, quando sono più che offrono, il pubblico sceglie e vi guadagna in qualità ed in prezzo.

Si circoscrivano all'opposto gli esercizi col pretesto del calcolo elastico dei bisogni della popolazione, ed allora che si fa? Si presta ai Consigli comunali un arbitrio senza limite. Cresceranno o diminuiranno i bisogni della popolazione secondo la maniera di vedere di qualche amministratore, e talvolta secondo l'interesse di un suo parente, di un suo amico, di un suo cointeressato. Si stabilirà spesso, o per idiotismo economico, o per occulto interesse, un monopolio in favore dei primi occupanti, in danno dell'operosità dei nuovi speculatori, e quel che è più in danno del pubblico. Imperciocchè i protetti dal monopolio, sicuri della concorrenza, si addormentano nelle dolcezze della protezione di cui godono, non hanno alcun interesse a migliorare il servizio, a limitare il guadagno. Ognuno vede che la concorrenza opera prodigi nelle città in favore del pubblico, mentre il difetto della medesima nei borghi e nelle terre mantiene locande ed osterie nella condizione più meschina.

Questa riflessione mi trae ad un'altra non meno rilevante, ed è che il primo, più giusto e necessario calcolatore dei bisogni è quello stesso che divisa di aprire un esercizio. Egli certo non si mette a trafficare per capriccio e per gettar fa-

tica e capitali. Egli dunque esamina, colla diligenza che viene somma dal proprio interesse, la probabilità del buon esito della sua speculazione; dalle sue cognizioni locali è tratto ad avvertire le circostanze favorevoli o contrarie; misura le forze del suo peculio a fronte di quelle dei suoi rivali; prevede come e donde potrà avere le migliori derrate a miglior prezzo; calcola la probabilità delle domande secondo i gusti, le inclinazioni, gli appetiti più dominanti, ed entra in tutti quei minuti particolari che soli possono formare un sano giudizio.

Date questo giudizio al Consiglio comunale, egli non ha verun interesse di raccoglierne gli elementi, non ne avrà nemmeno la capacità, perchè questa non nasce che dall'esperienza pratica e dall'acume dell'interesse personale, e finirete a stabilire un odioso e pernicioso monopolio. Lasciate questo giudizio a chi intende di fare un nuovo stabilimento, ed i bisogni veri della popolazione, il miglior servizio della medesima gli saranno di guida; perchè, se si tolgono a norma altre idee, altri fini, quella stessa libera concorrenza di cui si prevale lo punirà e lo costringerà a recedere.

Non ignorò che si fanno altre eccezioni apparentemente gravi al libero esercizio di queste industrie.

Si accusano di promuovere e fomentare i vizi. Si accusano in particolare le taverne e le bettole di giovar a convegno dei malfattori.

Parliamo separatamente di queste due accuse. Prestano occasione ai vizi? No certo, nè le locande, nè i caffè, che sono anzi segno di progredita civiltà e giovano ad accomunare le diverse classi, a diffondere la gentilezza delle maniere, a coltivare il sentimento della dignità. Anche la prima accusa come l'altra non si conviene che ai semplici rivenditori di vino o di acquavite.

Ebbene, si vogliono restringere o proibire? Restringervi è vano; finchè ve ne resterà uno, il bevitore, l'ubriaco troverà da soddisfare il brutale suo appetito. Proibirvi è impossibile. Dunque la restrizione che stabilisce un semplice privilegio in favore dei preoccupanti, di cui ho dimostrato la odiosità ed il danno, non giova all'intento, è rimedio affatto inefficace. Il rimedio vero, unico, è nell'educazione del popolo. Finchè si lascerà nell'ignoranza, la sua attività non troverà pascolo che nei sensi, avrà bisogno di essere assopita nel vino e nell'acquavite. Dategli coll'istruzione e coll'educazione dei bisogni intellettuali, prestategli colla libertà industriale il modo di occupazione onesta e lucrosa, ed imparerà a rispettare se stesso ed altrui. Non solo le restrizioni materiali, come quella che reca l'emendamento della Commissione, ma le stesse restrizioni morali tornano inutili. Che cosa fecero gli sforzi della società di temperanza in Inghilterra? Nient'altro che sostituire all'uso della birra e dei liquori l'uso assai più pernicioso dell'oppio. Finchè il popolo non sarà educato, sentirà sempre soprabbondare in se stessa un'attività di spirito che, essendo per la sua ignoranza senz'applicazione, si troverà spinto ad assopire nel vino e nei liquori.

Non regge maggiormente a coppella l'altra accusa che le osterie e le bettole servano di continuo ai malfattori. Ricorre la stessa risposta. Proibirle è impossibile, restringerle è vano. Invece di quattro taverne ne avremo due, e basteranno ugualmente e ad alimentare i vizi ed a prestare un luogo di convegno ai malfattori. Qui non vi ha altro rimedio che la vigilanza, e val molto meglio che la polizia conosca dove per avventura si raccolgono le persone sospette, di quello che tali riunioni succedano in luoghi ignorati e reconditi. La restrizione non può che produrre l'effetto, o di non togliere i convegno giustamente sospetti, o di nascondarli. Con essa si viene ad operare precisamente all'opposto di quanto importa

alla pubblica sicurezza. Si rende più difficile e scabrosa la vigilanza.

Raccoglio il mio dire in breve. L'ammendamento che combatto lede la proprietà industriale, introduce un vincolo arbitrario ed ingiusto, disgusta i privati, nuoce al pubblico, non riesce ad alcuno dei buoni effetti che i suoi propugnatori si lusingano di ottenere. Non sarebbe che la sanzione del monopolio, non sarebbe che un'arma pericolosa data in mano agli amministratori comunali che pur sono uomini.

Signori, se le libertà politiche sono una guarentigia, riescono una guarentigia spesso inutile se non sono accompagnate dalle libertà economiche. Sono queste che hanno una diretta influenza sulla prosperità privata e pubblica; sono queste che sviluppano a vantaggio comune l'individuale operosità; sono queste che diffondono dalla capanna ai palazzi il senso soddisfacente della libertà e dell'uguaglianza. È degno del Senato di dar l'esempio di riprovare i vincoli che mantengono privilegi sempre funesti, appunto perchè privilegiare è torre altrui, è mettere l'ineguaglianza fra quelli che prima o dopo sopravvivono; è degno del Senato di mostrarsi avverso all'arbitrario ed ai monopoli, di rendere benefica una legge, che dall'ammendamento della Commissione sarebbe fatta sterile di buoni effetti e feconda di tristi. Perciò io propongo che siano tolte dall'ammendamento della Commissione le parole *ai bisogni della popolazione*. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Non abuserò della sofferenza della Camera in una discussione che dura omai troppo tempo. Intendo anche di semplificare le proposizioni e ridurle ai loro veri termini. La Commissione si propone questi due quesiti: primo, conviene o no di lasciare libero e concedere a chiechessia piena, assoluta e indistinta la facoltà dell'esercizio di queste arti, di questi mestieri? secondo, se non conviene di accordarla libera, sarà egli meglio che il principio regolatore sia formato, sancito per legge, o lasciato a pieno assoluto arbitrio delle autorità municipali?

La Commissione, mossa anche dall'esperienza del passato che è maestra dell'avvenire, ha creduto che questo libero esercizio per qualunque individuo nuocesse, non fosse da tollerare. Ha perciò proposto quelle modificazioni che ha credute necessarie. Si pretende che fin ora gli abusi ebbero luogo perchè si negarono queste permissioni; ma, io dico, il passato che cosa ha dimostrato? forse che gl'inconvenienti nascessero dalle soverchie restrizioni di queste licenze? oppure non abbiamo sempre inteso che si lamentassero questi inconvenienti nel troppo numero? Si è poi detto: ma deve essere libero: lo so anch'io. Questo principio di libertà nessuno lo contrasta; so che l'esercizio di qualunque diritto deve essere libero; sì, ma finchè non pregiudichi, finchè non urti l'esercizio dei diritti altrui, e quello dei diritti che competono alla società. Tutta la questione dunque si riduce a vedere se l'esercizio pieno, assoluto, indistinto di questo diritto, non venga ad impingere coll'esercizio dei diritti altrui e coll'esercizio dei diritti che competono alla società. La vostra Commissione ha creduto che questo libero esercizio d'un diritto impingesse nei diritti individuali altrui e nell'esercizio dei diritti della società, notando quegli inconvenienti per cui questi ultimi verrebbero compromessi. Perciò appunto ha proposto l'emendamento, lasciando alla saviezza della Camera a decidere quale partito meglio convenga adottare. (Gazz. Piem.)

BAULI. Intorno al discorso testè pronunziato dall'onorevole cav. Giovanetti farò una piccola osservazione, ed è che nel determinare il numero delle osterie non si nuoce punto alla libertà. Facendo ora dare le licenze dai Consigli delegati, si toglie quell'arbitrio che c'era prima, dirò, di un solo. Mol-

tiplicando poi le osterie, si moltiplicano le occasioni, e l'occasione fa l'uomo ladro. Io sono d'avviso che le virtù cittadine siano il miglior appoggio della libertà. Per conseguenza io dico che chi non esercita le virtù domestiche non è buon cittadino. Di fatti la molteplicità delle osterie favorisce i beoni, mentrèchè, diminuendo il numero delle occasioni, si diminuisce il vizio; e penso che l'esercizio dei pubblici diritti non sarebbe lesa lasciando quel solo numero di osterie che sarà creduto bastante per ogni comune. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Propongo che l'aggiunta sia soppressa o corretta. Essa pone due limiti alle concessioni, la *probità* e il *bisogno* della popolazione.

Io mi oppongo a quest'ultima limitazione.

E direi: « Io stesso Consiglio, nel concedere la licenza, avrà unicamente riguardo alle buone qualità morali delle persone che la richiedono. »

Oppure la sopprimerei interamente, poichè lo spirito della legge e la relazione del Ministero mostrano bastantemente che il motivo delle concessioni è la *probità* voluta nel richiedente.

Signori, quest'aggiunta, nello stabilire una limitazione, avuto riguardo ai bisogni della popolazione, è contraria alla massima economica: *lasciate fare, lasciate passare*. Se il paese non può alimentare colla sua concorrenza che un albergo, che un caffè, non è a temersi che se ne stabiliscano due, o che durino. L'interesse dell'albergatore o del caffettiere che non ritragga il profitto che si propone dalla sua industria e dai suoi capitali lo fa cessare dal suo esercizio.

Si noti che i pochi possono fare il monopolio, al che si ripara solo colla libera concorrenza. Un'industria esercitata in molti torna a vantaggio dei consumatori, e ciò pel principio economico: che il prezzo delle cose è in ragione inversa delle offerte. Più saranno gli offerenti, minore sarà il prezzo.

Poniamo che un onest'uomo fornito di capitali voglia stabilire un terzo caffè, un terzo albergo. È un'ingiustizia che si fa a lui, a cui s'impedisce l'esercizio della industria; un danno che si fa al comune, il quale sarebbe meglio servito da questo terzo postulante.

L'onorevole ministro lo disse nella sua relazione, vale a dire indicò il solo requisito della moralità; con che venne ad escluderne ogni altro. Così egli:

« Siccome poi il concedere o negare una di siffatte licenze implica necessariamente un esame sulla moralità del richiedente, » ecc.

La limitazione è pure prescritta in esercizi analoghi dalla legge 7 ottobre sulla riforma della legge comunale all'articolo 160.

I regolamenti di polizia urbana stabiliscono:

« 1^o Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle da adempersi per lo stabilimento ed esercizio delle arti del panattiere, fornaio, macellaio, » ecc., senza però limitare il numero degli esercenti o stabilire le condizioni che tendono a simile limitazione od a vincolarne l'esercizio.

Ecco un tributo che il legislatore rende alla libertà del commercio e dell'industria.

La nostra aggiunta è contraria alla libertà del commercio e dell'industria.

« Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. » (Art. 24 dello Statuto.) Quindi non si può concedere l'esercizio d'una industria all'uno e negarlo all'altro. La *probità* debb'essere il solo requisito necessario; il solo difetto di *probità* mette una differenza tra cittadino e cittadino.

L'aggiunta contrasta all'articolo 29 dello Statuto: « Tutte le proprietà sono inviolabili. » Ora l'industria è la più sacra

delle proprietà. Il mio ingegno, la mia capacità sono più sacri del mio potere. Si lasci dunque libero il campo dell'industria. L'industria è il patrimonio della maggioranza dei cittadini, e specialmente della classe più numerosa e bisognosa.

L'industria è la creatrice e l'amica della libertà; l'industria è una grande potenza; quella che ha mutato e va mutando i destini delle nazioni, quella a cui i popoli dovranno un giorno tutta la somma dei beni che è possibile in questa vita. Quindi non è da tollerare alcuna cosa che tenda in qualsivoglia modo ad offenderla. La massima delle offese si è quella che ne restringe il libero esercizio, la libertà. Il senatore Manno ha proposto gli inconvenienti della libertà dell'industria; risponderò quello che disse in caso simile un celebre giureconsulto: *non vogliamo essere più savi della legge*, della legge suprema che è lo Statuto. Ora la proposta aggiunta è in opposizione collo Statuto, colla legge municipale 7 ottobre, collo spirito della legge stessa che si discute, fatto palese dalla relazione del signor ministro dell'interno. Signori, lo ripeto, la proposta è incostituzionale. (Gazz. Piem.)

MANNO. Di qualunque massima, anche delle più generose, delle più sante, si può abusare, e forse si abusa in questo momento della giustizia, della libertà commerciale ed individuale per porre un freno a quello che in questa legge volete introdurre.

La polizia finora è stata considerata come armata di sospetti, circondata di spie; io vorrei che venisse tempo in cui la polizia avesse l'aspetto di una magistratura paterna, e per ciò vorrei che, come magistratura paterna, attendesse all'esecuzione degli articoli che sono compresi in questa legge. Io mi servo dell'argomento dei molti caffè, delle molte osterie che nuociono le une alle altre. Pur si dice: si lasci la libertà a tutti. Ebbene la magistratura paterna della polizia, in questo caso, non solamente farà un ufficio di polizia impedendo che, oltre al bisogno del paese, vi sia un soverchio numero di questi stabilimenti, ma farà un atto utile agli stessi intraprenditori che, per una emulazione indegna, rovinano se stessi e gli altri. Quando adunque vi sia il caso in cui un Consiglio delegato riconosca che gli stabilimenti esistenti soddisfano ai bisogni del paese, il permettere che se ne aggiungano dei nuovi altro non è che un voler trarre in rovina i nuovi ed i vecchi speculatori. Io dico: delle due cose l'una: o si vuole lasciare libero intieramente il commercio, e allora sia votata la libertà di questa industria; ma se si riconosce per principio di politica e di buon senso che questi stabilimenti siano tali da avere gli occhi del Governo aperti sopra di essi, allora non una sola, ma molte qualità si debbono richiedere, e quella della moralità è la prima. Ma, domando io, la moralità è forse necessaria in questi stabilimenti? Per far ballare i cani occorre forse la moralità? Dunque la moralità è negli stabilimenti continui, negli stabilimenti in cui traggono a convegno molte persone, affinché non succedano disordini. Ma non è la sola moralità che si debbe considerare, si debbe anche riguardare ai bisogni del paese, alla sua posizione sociale ed anche economica, perchè certi stabilimenti contribuiscono in un paese a far fiorire alcune industrie, in altri vi sono contrarie; dunque, o bisogna togliere ogni vincolo, o, ammettendone alcuno, conviene tener conto di tutti quelli i quali, secondo il comune senso degli uomini, sono i più savi ed i più vantaggiosi. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io ripeterò con un celebre giureconsulto: « non vogliamo essere più savi della legge. » Questa proposta pugna collo spirito stesso del Governo, pugna colla legge sui municipi. (Gazz. Piem.)

SAULI. Non è solo necessario riguardare alla moralità di

quelli che esercitano le osterie, ma anche di quelli che le frequentano. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Ai voti! ai voti! (Gazz. Piem.)

(Messo ai voti l'emendamento Maestri e Giovanetti, non è appoggiato. È quindi adottata l'aggiunta della Commissione, come pure l'articolo intiero.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Si passa all'articolo 4, su cui vi ha un emendamento. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Signori, nell'esame della tabella annessa alla presente legge il Senato ha dovuto osservare come una parte delle professioni che vi sono enumerate potesse esercitarsi per un tempo indeterminato, altre per un tempo più o meno circoscritto. Nella discussione poi dei precedenti articoli, le signorie vostre hanno distinto tra le licenze che sono domandate per uno spazio maggiore di un mese, la cui concessione venne attribuita al Consiglio delegato, e le licenze per uno spazio minore di tempo, che rientrano nelle facoltà del sindaco. Ed il Senato, nell'occasione in cui si era da un onorevole membro di questa Camera proposta l'aggiunta dell'obbligo del pagamento contemporaneo al conseguimento della licenza, ha già riconosciuto che conveniva anche in questo fatto distinguere professione da professione, le durative cioè dalle passeggere. In quell'occasione io ho avuto l'onore di far osservare al Senato che il pagamento contemporaneo incontrava un ostacolo nelle istruzioni ministeriali del 1826, secondo le quali l'esattore mandamentale, che è pure il casiere dei comuni, non poteva ricevere somma alcuna che non fosse prima portata sui ruoli. Si è per altro giustamente notato che alcuno degli atti, alcune delle professioni enunciate nella tabella, potendo vestir il carattere di passeggiere e quasi momentanee, come le serenate, le osterie ed i caffè improvvisati sotto tende in tempo di feste patronali, di fiere, di mercati, l'erario comunale sarebbe nella maggior parte de' casi defraudato se non si desse facoltà al comune di riscuotere in tali casi la tassa contemporaneamente alla consegna della licenza; secondo questo concetto, che è conforme a quanto venne saviamente osservando nell'ultima seduta l'onorevole senatore Gallina, io ho l'onore di proporvi il seguente emendamento all'articolo 4:

« Il pagamento della tassa nella somma che sarà determinata dal Consiglio comunale, mediante apposita tariffa, si farà nella cassa del comune e nei termini che verranno stabiliti per le domande d'un esercizio continuativo per più d'un mese; in ogni altro caso il pagamento avrà luogo contemporaneamente alla consegna della licenza e nelle mani di chi verrà a ciò deputato dal comune.

« Il prodotto della tassa cade intieramente a beneficio della cassa comunale. » (Gazz. Piem.)

(Giunge il nuovo ministro della guerra, Alfonso della Marmora, e va a prender seggio al banco dei ministri.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Cibrario è egli appoggiato?

(La Camera lo appoggia.)

(Messa ai voti questa redazione dell'articolo 4, la Camera adotta, come pure il susseguente articolo 5.) (Verb.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE NORME PROVVISORIE PER L'AVANZAMENTO AI GRADI SUPERIORI DELL'ESEMPIO.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per una comunicazione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.
(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta un progetto di legge sulle promozioni degli ufficiali superiori nell'esercito, già adottata dalla Camera dei deputati nella sua tornata del 31 scorso ottobre e ne dà lettura facendo istanza perchè il Senato se ne voglia occupare il più presto possibile.
(V. Doc., pag. 179.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della fatta proposizione di legge.

Consulterò la Camera se intenda dichiararla d'urgenza, e proporrei che gli uffizi si vogliano radunare domani alle ore 11.

(Adottato.) (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Osserverò che questa legge lascia sussistere un provvisorio, il quale durerà ancora lungo tempo, ed anzi durerà per un tempo che per noi è il più vitale.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Non si aspetterà alla nuova convocazione del Parlamento per presentare la legge definitiva, anzi credo che ciò avverrà fra poco.

(Gazz. Piem.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. Ora viene l'articolo 6 della legge in discussione.

(Letto e messo ai voti, è adottato.)

Art. 7.

(È pure adottato.)

All'art. 8, il senatore Moris propone la seguente aggiunta: « Inoltre i venditori di liquori, di birra e d'acque gazose, prima di valersi dell'ottenuta licenza, devono farla inscrivere presso gli uffizi dei Consigli di sanità. » (Gazz. Piem.)

MORIS. Domando al Senato di svolgere le ragioni dell'aggiunta che ho proposta. Egli è necessario, a fine di prevenire qualunque abuso, che l'autorità sanitaria vegli sovra gli esercenti le arti le quali hanno rapporto coll'igiene pubblica; che gli esercenti tali arti conservino una dipendenza dai Consigli di sanità, epperò che non si apra officina di liquorista, di venditore di birra e d'acque gazose, senza che i Consigli medesimi ne siano fatti consapevoli.

In Sardegna la licenza per l'esercizio delle professioni di acquavitaio, fabbricante o venditore di birra e d'acque gazose, si concede sinora dal protomedicato mediante esame. (Art. 105 del regolamento pel protomedicato di Sardegna.)

Negli Stati di terraferma il permesso a darsi dal protomedicato mediante esame venne limitato ai soli distillatori. (Art. 92 del regolamento pel protomedicato di Torino, e 84 per quello del protomedicato di Genova.) Degg'io leggerne gli articoli? (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No! no! non è necessario!

(Gazz. Piem.)

MORIS. Ma si in Sardegna che in terraferma i liquoristi, i venditori di birra e di acque gazose furono sinora astretti a presentar ai protomedicati od ai protomedici il permesso comunque ottenuto d'esercitar l'arte loro; ne fanno fede gli articoli 109 e 110 del regolamento pel protomedicato di Sar-

degna, gli articoli 94 e 95 del regolamento pel protomedicato di Torino, ed 86 e 87 di quello pel protomedicato di Genova.

L'articolo 10 della legge che ora il Senato discute stabilisce che dal 1° di gennaio del 1849 s'intenderanno abrogati i regolamenti attualmente in vigore sulla stessa materia, vale a dire sovra le licenze. Se il Senato adotta colesto articolo quale ora è, gli esercenti sovra mentovati non avranno a munirsi d'altra licenza fuorchè di quella del Consiglio delegato dei comuni, ed io son d'avviso che questa basti. Credo tuttavia conveniente provvedere, acciocchè pel fatto della licenza ottenuta gli esercenti, cioè i venditori di liquori, di birra e d'acque gazose, non s'intendano sciolti dall'obbligo d'inscrivere presso l'autorità sanitaria.

Tristi casi sono succeduti a cagione non solo di confetti, ma di liquori colorati con sostanze minerali velenose (verde Scheel, giallo di Cromo, verde minerale, cinabro, ecc.); tristi casi eziandio dall'essersi messo nei liquori foglie d'oro e d'argento falso; dall'essersi i liquori chiarificati con zucchero di saturno; dall'essersi colati o filtrati i liquori zuccherati in carta colorata con sostanze minerali, o profumati con acqua coobata di lauro ceraso. Per lo che il protomedicato di Torino s'è veduto costretto a proibire con apposito manifesto quelle sostanze che nella preparazione e nella colorazione de' liquori e de' confetti non potevano impiegarsi senza arrecar danno.

Fa d'uopo che l'autorità sanitaria sia in grado di procedere quando che sia alla visita non solo de' liquori, ma delle acque gazose, delle sostanze colle quali preparasi la birra, e della birra stessa, così facile nella stagione calda ad alterarsi. Per le quali cose è necessario che nessuna officina si apra fra quelle appartenenti alle arti sovra notate senza che i Consigli di sanità ne siano informati: a questo fine tende la proposta d'aggiunta all'articolo 8, che sottopongo al giudizio del Senato:

« Inoltre i venditori di liquori, di birra ed acque gazose, prima di valersi dell'ottenuta licenza, devono farla inscrivere presso gli uffizi dei Consigli di sanità. » (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io piglierei la parola per appoggiare l'osservazione del senatore Moris, se non credessi che, mediante una modificazione che mi riservo di proporre all'articolo decimo, del quale fu giustamente notata l'imperfezione, si ottenga lo stesso scopo senza aggiungere una disposizione speciale. È pur troppo vero, e nessuno può saperlo meglio dello egregio collega signor senatore Moris, che talora accadono tristissimi casi, e non è gran tempo che n'è avvenuto uno in questa capitale, per essersi messo un'infusione velenosa col fine di accrescere la fragranza di una semata; ma ripeto che, mediante la correzione che io proporrei all'articolo 10, per la quale si vedrà chiaramente come questa legge non tocchi per nulla nè le leggi sulla sanità pubblica, nè a quelle che riguardano la vasta materia delle gabelle, che verrebbero anche ad essere gravemente compromesse se si lasciassero sussistere nell'articolo 10 le parole: *s'intenderanno abrogati i regolamenti*, mediante una modificazione di queste espressioni, dalla quale risulti che non sono derogate fuorchè le disposizioni contrarie alla legge presente, rimane, credo, inutile di aggiungere a questo articolo la specifica disposizione proposta dal senatore Moris. (Gazz. Piem.)

MORIS. I regolamenti del protomedicato, in quanto ai venditori di birra e di acquavite, li tengono soggetti ad un esame. Questo esame, convien ben dirlo, è piuttosto lucrativo che altro. La licenza si dava in Genova ed in Sardegna, qui però limitatissima; ma si dava mediante un esame; è questo esame che converrebbe togliere nei regolamenti della Sar-

degna, del Piemonte e di Genova. L'esame si versava sulle regole dell'esercizio dell'arte rispettiva, onde prevenire qualunque caso che fosse pregiudiziale alla pubblica salute. Lo scopo dell'esame è sempre stato per prevenire qualunque abuso pregiudiziale alla pubblica salute. Ma ognuno vede che si prevengono gli abusi piuttosto colla vigilanza dell'autorità sanitaria che con un esame. Intanto conviene che questi esami siano tolti, e che chi ha ottenuto questa licenza dal Consiglio delegato del comune possa valersene. Dirò di più che gli esami agli acquavitari, ai venditori di acque gazoze, e principalmente quelli che si danno agli acquavitari e liquoristi, sono esami che non si possono dare dall'Università, sono esami che dovrebbero darsi da un maestro dell'arte stessa.

L'esame si dava per evitare qualunque abuso pregiudiziale alla pubblica salute. La mia aggiunta è necessaria, perchè, secondo questa, si tratta di abrogare cotali esami.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Aggiungerò due sole parole all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Moris.

L'opportunità d'assoggettare ad un esame finirebbe per cagionare una spesa inutile ad alcuno degli esercenti professioni contemplate in questa legge. Ma io faccio osservare che non è questa la legge. Qui è questione di opportunità. Come mai, trattandosi di una legge municipale sulle osterie, si dovrà implicitamente abrogare un regolamento sul protomedicato, sulla pubblica sanità? Ma io crederei che sarebbe cosa molto pericolosa di abrogarle senza conoscerle e discuterle; qui sono annunziate dal senatore Moris; ma noi non le conosciamo, e a me pare che non sia il caso di abrogar leggi se non si conoscono.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato potrebbe riservare di dare il suo voto sentita la modificazione che verrà proposta all'articolo 10, e allora, dato che ella non fosse ammessa dal Senato, si potrà tornare indietro, essendo cosa riservata sull'articolo 8 ed il paragrafo proposto in aggiunta dal senatore Moris verrebbe collocato fra il primo ed il secondo alinea.

Passeremo all'articolo 9.

(Letto e messo ai voti l'art. 9, è dalla Camera approvato.)

Articolo 10. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. La mia proposta sarebbe di togliere la parola *abrogati* e di sostituirvi quella di *derogati*. La parola *abrogare* è troppo vasta, e nella immensa sua significazione importerebbe l'abolizione di tutti i regolamenti sulle materie identiche, e l'identico sovente si confonde poi coll'analogo. La materia di cui si occupa la legge che discutiamo è molto complessa. Hanno con essa connessione ed affinità i regolamenti e le leggi sulle gabelle accensate, i regolamenti di pubblica sanità, i regolamenti di pubblica sicurezza, quelli sulla amministrazione dei comuni e sulla contabilità. Ora si potrebbe dubitare, quando noi adottassimo la locuzione: « si intenderanno abrogati i regolamenti attualmente in vigore sulla stessa materia, » si potrebbe, dico, dubitare che fossero anche abrogate le altre leggi testè accennate. Ora io credo che questa non sia l'intenzione della legge; osservo che in tutte le leggi si suole prudentemente adoperare una parola molto meno pericolosa e molto più savia, che è quella di dire, come ho l'onore di proporre: « dalla qual epoca si intenderà derogata ogni disposizione di legge e regolamenti che vi fosse contraria. » In questa maniera nessuna delle disposizioni che sono contrarie alla disposizione di questa legge si lascia sussistere, e non si corre pericolo di abolire ciò che veramente non intendiamo di voler abolire. (Gazz. Piem.)

MORIS. Osservo che, adottando la proposta del senatore Cibrario, ne verrebbe che alcuni esercenti dovrebbero mu-

nirsi di due licenze, la qual cosa sarebbe troppo grave; dovrebbero munirsi della licenza del Consiglio delegato del comune, inoltre dovrebbero munirsi della licenza del protomedicato, perchè il protomedicato oppure il Consiglio sanitario e quelli che soltentreranno al protomedicato possono esercitare la vigilanza loro per ciò che spelta alla salute pubblica. Mi pare che la licenza che deve concedersi d'ora in avanti dai comuni basti, e che coll'aggiunta che ho proposto io, essendo tuttavia riservato al Consiglio di sanità la facoltà di procedere alla visita, e potendo procedere a questa visita quando che sia, se gli esercenti faranno le necessarie dichiarazioni, mi pare che sia tolto ogni altro imbarazzo. Se poi all'articolo ottavo si dice che il concessionario della licenza deve, prima di giovarsene, presentarla all'uffiziale di sicurezza pubblica del luogo, e perchè non si dovrà questa stessa licenza presentare anche al Consiglio di sanità? Aggiungo che non si tratta qui di mettere un peso agli esercenti di cui parlai, perchè finora mai non si trattò se non se di continuare quello che finora è stato dalla legge stabilito. A me pare adunque che, adottando l'aggiunta che ho proposto, ogni difficoltà sia tolta, semprechè gli esercenti, in seguito alla promulgazione di questa legge, debbano provvedersi di doppia licenza.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento è appoggiato?

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Oltre alla difficoltà che io provo nel lasciare passare una parola che ha un'ampiezza di significato che mi spaventa, io trovo ancora che la proposizione del senatore Moris pecca d'inopportunità.

Io dico che non possiamo abrogare leggi che non abbiamo esaminate. Quando il Ministero presenterà leggi sanitarie, allora sarà il caso di far valere le ottime ragioni proposte dal senatore Moris, ma adesso, all'occasione di una legge municipale, di sicurezza pubblica, di polizia municipale, noi non possiamo inserirvi disposizioni le quali immutino leggi o regolamenti che non abbiamo sott'occhio, e per conseguenza non possiamo giudicare.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa discussione ricorrerà all'articolo 8; ma mi pare che l'emendamento attuale consiste in dire: « dalla qual epoca s'intenderà derogata ogni disposizione di legge e regolamenti che vi fosse contraria. »

Dunque io propongo la nuova redazione di questo articolo nei termini suddetti.

(Messo ai voti è adottato l'art. 10 modificato dal senatore Cibrario, e si viene nuovamente all'aggiunta Moris all'art. 8.)

(Verb.)

GIOVANETTI. Io trovo molto savie e giuste le osservazioni fatte dal senatore Moris. Si fa la difficoltà che questo possa implicare la deroga ad una legge sanitaria che prescrive l'esame.

Io credo che questo implichi per nulla. Sarà una disposizione messa opportunamente in questa legge, la quale non toglierà, quando si tratterà della riforma dei regolamenti sanitari, la facoltà di dare queste istesse disposizioni. Qui siamo nella materia di sicurezza pubblica, della sicurezza pubblica è anche parte la sanità, perchè appunto si tende a guarentire anche la salute pubblica in questa legge. Ora, io dico, non v'ha niente di più giusto e di più opportuno che quello di adottare l'emendamento del senatore Moris. Se poi successivamente si avranno a fare delle riforme e dei nuovi regolamenti, li faremo; diremo la nostra opinione a questo riguardo; ma intanto questa è una disposizione giusta ed innocua. Credo che la Camera farà cosa molto buona di adottare questo savio suggerimento dell'onorevole senatore Moris, il quale è appog-

giato a tutta l'autorità della sua esperienza e de' suoi grandissimi lumi.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io credo che le leggi debbano avere quel requisito che richiedesi nelle opere drammatiche, cioè l'unità di soggetto, d'operazione e di situazione. A proposito di una legge che interessi solamente la sicurezza pubblica, l'introdurre le riforme di un regolamento sanitario mi pare appunto che sia contrario a questo principio dell'unità, e questo principio dell'unità non è solamente rispettabile per se stesso, ma è anche rispettabile perchè ordinariamente le leggi mal fatte ed indigeste non si sono mai osservate. Aggiungasi a questo che, quando a proposito di una legge si vuole inserire una clausola eterogenea, essa sparisce, si dimentica e non si osserva. Io credo che l'opinione del senatore Moris, per l'esperienza che egli ha, per il suo giudizio, la sua dottrina, meriti, a preferenza di chiunque, di essere l'organo per la proposizione dell'introduzione di questo emendamento sanitario, ma credo anche sia necessario di farne oggetto ed argomento di tutt'altra legge. Nè è necessario aspettare che il Ministero venga a portarla in faccia a noi, ognuno dei quali ha facoltà di fare una proposizione di legge.

Io credo che le esperienze fatte dal senatore Moris consiglieranno un cambiamento radicale in questa materia. Faccia una proposizione, la deponga sul banco del presidente, sarà esaminata da noi in quella guisa istessa che s'esaminano in ambedue le Camere tutte le proposizioni; ma il trattare di questa mozione che si fa solamente in proposito di un'altra legge, e inchiedere in questa legge una disposizione di questa fatta, credo che sia illegale, inopportuno, e, soggiungo di più, inutile, perchè l'esperienza dimostra che le leggi che contengono materie disperate non s'eseguiscono.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Il barone Manno, colla solita sua perspicacia, ha procurato di dimostrare come non si debba adottare l'aggiunta che io ho proposta, perchè non si devono adottare riforme, dicendo egli che non era conveniente, in una legge la quale tratta di licenze da darsi ad esercenti, toccare menomamente la legge sanitaria; io avverto che nell'aggiunta che ho proposta non c'è la menoma riforma. Io avverto che sinora

i venditori di liquori, di birra, di acqua gazosa, secondo i regolamenti, sono stati obbligati a farsi inscrivere negli uffici del protomedicato. Io non vorrei che in seguito alla promulgazione di questa nuova legge fossero sciolti da quest'obbligo, ed è perciò che io ho limitata la mia aggiunta alle parole: *inoltre i venditori di liquori, di birra ed acque gazoze prima di valersi della licenza, di farla inscrivere negli uffici dei Consigli sanitari.*

(Gazz. Piem.)

MANNO. O che vi è deroga, o no: se non vi è deroga, allora è inutile quest'aggiunta; se vi è deroga, allora è inopportuna l'aggiunta. Con l'emendamento già fatto ed approvato da noi all'articolo 10, in cui si dice che per nulla si deroga alle leggi vigenti salvo in ciò che sono contrarie, è già ottenuto lo scopo.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Allora sono contrarie alla presente, in quanto che i venditori dovrebbero provvedersi di un'altra licenza.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La proposizione Moris tenderebbe a far sì che, prima di esercitare il loro mestiere, coloro che hanno ottenuta la licenza si facciano inscrivere presso il Consiglio sanitario, affinchè questo possa esercitare la dovuta sorveglianza. I riflessi che si facevano erano concepiti in questo senso, che importava agli esercenti che in certo modo non credessero potersi dispensare dall'obbligo dell'esame al quale sono attualmente soggetti. Dunque nel dare il voto si avrà presente questa difficoltà, se abbia questi inconvenienti, o non ne abbia.

Porrò ai voti la proposta del senatore Moris.

(È approvata.)

Questo paragrafo verrà intercalato nell'articolo 8, che pongo ai voti nel suo complesso.

(È ammesso.)

Ora rimane il voto sul complesso della legge; si fa l'appello nominale.

(Gazz. Piem.)

(La legge risulta adottata per isquittinio segreto con 28 voti favorevoli su 58 votanti.)

(Verb.)

(Fissata quindi la riunione negli uffici per l'una del giorno successivo, la seduta è sciolta alle ore 4 1/2 pomeridiane.)

(Verb.)